



Oggetto: Procedura di gara indetta dalla GORI s.p.a. per l'affidamento dell'appalto dei lavori di cui al progetto denominato: «Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria – 1° Lotto – Stralcio A. INT 7308».

CUP: H35E18000040001. Codice Identificativo Gara (CIG): 809510759F.

Annullamento del "Provvedimento di esclusione di CO.GE.GA. s.r.l." della GORI s.p.a. prot. n. 24334/2020 del 04/06/2020 e del "Provvedimento di revoca dell'aggiudicazione al 1° classificato (CO.GE.GA. s.r.l.), nonché contestuale provvedimento di nuova aggiudicazione al 2° classificato (ReseArch Consorzio Stabile a r.l.) ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016" della GORI s.p.a. prot. n. 27005/2020 del 16/06/2020.

Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 1025/2020 del 17/08/2020.

Aggiudicazione efficace dell'appalto alla impresa "CO.GE.GA. s.r.l."

Il sottoscritto ing. Agnello Marone, Responsabile del Procedimento della procedura di gara in oggetto,

PREMESSO CHE:

- (A) la GORI S.p.A. (di seguito anche "GORI" o "Stazione Appaltante"), con determina a contrarre in atti prot. n. 48121/2019 del 25/10/2019, ha stabilito di avviare la procedura di gara in oggetto necessaria all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto per l'esecuzione dei lavori di cui al progetto denominato «Comune di Nocera Inferiore – Completamento della rete fognaria – 1° Lotto – Stralcio A. INT 7308», adottando quale sistema di selezione del contraente la "procedura aperta" di cui all'art. 60 del d.lgs. 50/2016;
- (B) a seguito dell'esperimento della procedura di gara, nella seduta pubblica di gara del giorno 28/01/2020, il Seggio di gara ha determinato la graduatoria dei concorrenti che hanno partecipato alla procedura in oggetto e ha proposto l'aggiudicazione a favore del concorrente "CO.GE.GA. s.r.l." con il ribasso offerto del **36,35%**, giusto verbale delle operazioni di gara del 28/01/2020;
- (C) con atto del 13/02/2020, l'Amministratore Delegato della GORI ha approvato, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal Seggio di gara nel verbale delle operazioni di gara del 28/01/2020, a favore dell'operatore economico "CO.GE.GA. s.r.l." con il ribasso offerto del 36,35%;
- (D) con atto del 14/02/2020, acquisito al protocollo della GORI al n. 7619/2020, il Responsabile del Procedimento, ai sensi di quanto disposto all'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, ha aggiudicato la gara in oggetto a favore del concorrente "CO.GE.GA. s.r.l.";
- (E) la Stazione Appaltante, con nota prot. n. 8441/2020 del 20/02/2020, al fine di poter procedere all'aggiudicazione efficace dell'appalto, ha richiesto all'impresa "CO.GE.GA. s.r.l." di inviare, entro il giorno 02/03/2020, idonea documentazione probatoria attestante il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa di cui ai punti 17.3 e 17.4 del bando di gara della procedura in oggetto, compresi i requisiti dell'Impresa Ausiliaria Consorzio ARTEK;
- (F) l'impresa "CO.GE.GA. s.r.l." ha quindi trasmesso la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante (che è stata acquisita agli atti della GORI al protocollo n. 10379/2020 del 03/03/2020), dal cui esame è

stato rilevato che per la dimostrazione del requisito di cui al punto 17.4, lettera b), del bando di gara, l'impresa "CO.GE.GA. s.r.l." ha presentato, tra l'altro, certificati di regolare esecuzione rilasciati a soggetti consorziati del Consorzio ARTEK (ausiliario dell'aggiudicatario) dai quali non è emersa la riconducibilità degli stessi a contratti di appalto stipulati dal Consorzio ARTEK; pertanto, tali certificati sono stati ritenuti dalla Stazione Appaltante non idonei alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dal punto 17.4, lettera b) del bando di gara;

- (G) di conseguenza, con nota prot. n. 16136/2020 del 03/04/2020, la GORI ha richiesto alla "CO.GE.GA. s.r.l." di integrare la documentazione presentata in data 03/03/2020, assegnando quale termine di scadenza per la presentazione della documentazione il giorno 10/04/2020;
- (H) in riscontro alla predetta richiesta di integrazione l'impresa "CO.GE.GA. s.r.l." ha inviato una nota di chiarimento del 10/04/2020, acquisita agli atti al protocollo della GORI al n. 17359/2020 del 17/04/2020, ritenuta dalla Stazione Appaltante non idonea alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
- (I) per tali motivi la GORI, con nota prot. n. 19690/2020 del 06/05/2020, ha riscontrato la suddetta nota di chiarimento della "CO.GE.GA. s.r.l." ed ha invitato la stessa ad ottemperare – entro e non oltre il termine del 18/05/2020, pena l'esclusione dalla procedura di gara in oggetto – a trasmettere alla Stazione Appaltante i documenti utili e/o necessari dai quali possa desumersi la riconducibilità dei certificati di esecuzione dei lavori presentati (già richiesti con la su indicata precedente comunicazione prot. n. 16136/2020 del 03/04/2020) a contratti stipulati dal Consorzio ARTEK;
- (J) in riscontro a tale richiesta di integrazione, l'impresa "CO.GE.GA. s.r.l." ha inviato una nota, acquisita agli atti della GORI al protocollo n. 21549/2020 del 18/05/2020, ritenuta dalla Stazione Appaltante comunque non idonea alla dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti;
- (K) pertanto, per effetto della ritenuta mancata dimostrazione da parte della "CO.GE.GA. s.r.l." del requisito di cui all'art. 17.4, lettera b), del bando di gara, la GORI con provvedimento prot. n. 24334/2020 del 04/06/2020, ha disposto l'esclusione del concorrente "CO.GE.GA. s.r.l." dalla procedura di gara in oggetto;
- (L) a seguito dell'esclusione del concorrente "CO.GE.GA. s.r.l.", la GORI, con provvedimento prot. n. 27005/2020 del 16/06/2020, ha conseguentemente disposto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la revoca dell'Aggiudicazione al 1° classificato ("CO.GE.GA. s.r.l.") e la contestuale nuova aggiudicazione al 2° classificato "ReseArch Consorzio Stabile a r.l.";
- (M) la "CO.GE.GA. s.r.l." ha presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, per ottenere l'annullamento dei provvedimenti indicati ai precedenti punti (K) E (L);
- (N) il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione distaccata di Salerno, Sezione Prima, con la sentenza n. 1025/2020 del 17/08/2020 allegata al presente atto per esserne parte integrante e sostanziale, ha accolto il ricorso proposto dalla "CO.GE.GA. s.r.l." e, per l'effetto, ha annullato il su citato provvedimento della GORI prot. n. 24334 del 04/06/2020 di esclusione della "CO.GE.GA. s.r.l." dalla procedura di gara in oggetto nonché il successivo provvedimento della medesima GORI prot. n. 27005 del 16/06/2020 di revoca dell'aggiudicazione a favore della "CO.GE.GA. s.r.l." e di contestuale nuova aggiudicazione della procedura al concorrente 2° classificato "ReseArch Consorzio Stabile a r.l.";

CONSIDERATO CHE:

- (O) la Stazione Appaltante è tenuta a dare seguito a quanto statuito dalla sentenza n. 1025/2020 del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, fatto salvo in ogni caso l'esercizio del diritto di impugnare tale sentenza innanzi al Consiglio di Stato per



chiederne la riforma;

VISTI:

- (P) i verbali delle operazioni di gara tenutesi nelle sedute del 13/01/2020 e del 28/01/2020;
- (Q) il provvedimento dell'Amministratore Delegato della GORI del 13/02/2020 di approvazione della proposta di aggiudicazione formulata Seggio di gara nella seduta pubblica del 28/01/2020 e di cui al relativo verbale redatto in pari data;
- (R) il provvedimento del Responsabile del Procedimento del 14/02/2020 con cui è stata disposta l'aggiudicazione della gara a favore di "CO.GE.GA. s.r.l.";
- (S) gli ulteriori provvedimenti disposti dalla Stazione Appaltante nell'ambito della procedura di gara in oggetto;
- (T) la documentazione presentata dal concorrente "CO.GE.GA. s.r.l." per l'Aggiudicazione efficace della procedura, in atti al protocollo della GORI n. 10379/2020 del 03/03/2020;
- (U) il d.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO

- (V) della sentenza n. 1025/2020 del 17/08/2020 emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, Sezione Prima, che ha accolto il ricorso proposto dalla "CO.GE.GA. s.r.l." e, per l'effetto, ha annullato il provvedimento adottato della GORI prot. n. 24334 del 04/06/2020 di esclusione della "CO.GE.GA. s.r.l." dalla procedura di gara in oggetto nonché il provvedimento della medesima GORI con prot. n. 27005 del 16/06/2020 di revoca dell'aggiudicazione a favore della "CO.GE.GA. s.r.l." e di contestuale nuova aggiudicazione della procedura al concorrente 2° classificato "ReseArch Consorzio Stabile a r.l.";

TENUTO CONTO CHE:

- (W) ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara;
- (X) nel caso di specie, la verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale e di quelli di ordine speciale in capo all'impresa "CO.GE.GA. s.r.l." ed all'impresa ausiliaria Consorzio ARTEK richiesti per la partecipazione alla procedura di gara in oggetto, è già stata effettuata con esito positivo in quanto:
 - è stata richiesta ed ottenuta, relativamente alla "CO.GE.GA. s.r.l.", la certificazione di regolarità fiscale, acquisita in atti al protocollo della GORI n. 19682/2020 del 06/05/2020;
 - con nota prot. n. 7864/2020 del 17/02/2020 è stata richiesta la certificazione di regolarità fiscale per l'impresa ausiliaria Consorzio ARTEK e sono decorsi 30 giorni senza ricevere alcun riscontro dall'ufficio competente dell'Agenzia delle Entrate;
 - sono stati verificati con esito positivo i certificati generali del casellario giudiziale per i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 relativi all'impresa aggiudicataria "CO.GE.GA. s.r.l." ed alla relativa impresa ausiliaria Consorzio ARTEK, acquisiti agli atti al prot. 8248/2020 del 19/02/2020;
 - sono state verificate con esito positivo le annotazioni riservate sul Casellario Informatico dell'ANAC per le suddette imprese "CO.GE.GA. s.r.l." e Consorzio ARTEK;
 - la citata sentenza n. 1025/2020 dà atto, quindi, che i certificati presentati dalla "CO.GE.GA. s.r.l." relativamente ai requisiti di ordine speciale di cui al punto 17.4, lettera b), del bando di gara della procedura in oggetto, sono ammissibili e idonei a provarne la sussistenza;



- la "CO.GE.GA. s.r.l." ha già attestato alla Stazione Appaltante il possesso degli ulteriori requisiti speciali richiesti ai punti 17.3 e 17.4 del bando di gara;
- sono state ottenute le certificazioni di regolarità contributiva, mediante l'acquisizione dei relativi DURC e, specificamente, relativamente all'impresa aggiudicataria "CO.GE.GA. s.r.l." il documento è stato acquisito al protocollo della GORI al n. 42833/2020 del 18/08/2020 e relativamente all'impresa ausiliaria Consorzio ARTEK, il documento è stato acquisito al protocollo della GORI al n. 42832/2020 del 18/08/2020;

DISPONE

anche in sede di autotutela, in esecuzione a quanto statuito dalla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, n. 1025/2020 del 17/08/2020, per tutto quanto sopra esposto nonché ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e ad ogni effetto di legge:


- (1) l'aggiudicazione efficace dei lavori di cui al progetto denominato "Comune di Nocera Inferiore - Completamento della rete fognaria - 1° Lotto - Stralcio A. INT 7308", a favore dell'operatore economico "CO.GE.GA. s.r.l." (con sede legale in Angri (SA), alla Via Campia, 51, codice fiscale e partita iva 03969360654), con il ribasso offerto del 36,35% (trentaseivirgolatrentacinquepercento);
- (2) di procedere alla stipula del contratto di appalto in oggetto con la impresa "CO.GE.GA. s.r.l.", solo ed esclusivamente all'atto dell'ammissione definitiva a finanziamento dell'intervento in oggetto da parte della Regione Campania e della conseguente erogazione del primo acconto del finanziamento.

L'efficacia del presente provvedimento è soggetta alla condizione risolutiva di una eventuale certificazione attestante la presenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, per il Consorzio ARTEK.

Lì 3 settembre 2020.

il Responsabile del Procedimento

ing. Agnello Marone



Publicato sul profilo del Committente della Stazione Appaltante in data 03/09/2020.

